

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 2 dicembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo PIETRABUONA CALCIO 2000

(avverso le sanzioni dall'esclusione dal Campionato Provinciale Giovanissimi "B", dell'ammenda di € 1.500,00 alla Società reclamante e dell'inibizione per anni 1 alla Sig.ra Marciano Maria Cristina, Presidente della Società, inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002)

INAMMISSIBILE per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;

RESPINTO per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflitta al Presidente della società

2) “ POL. CAPPELLE DEI MARSI

(avverso decisioni merito gara Cappelle dei Marsi/Folgore Collelongo del 22.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n 17 del 31.10.2002)

RESPINTO

3) “ G.S. VERRES

(avverso decisione merito gara Verres/Aosta Sarre del 26.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002)

INAMMISSIBILE per mancata sottoscrizione dei motivi

4) Reclamo A.S. TRIGNO CELENZA

(avverso decisioni merito gara Paglieta/Trigno Celenza del 15.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

INAMMISSIBILE per mancato invio contestuale alla società controparte, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., di copia dei motivi di appello

5) “ A.C. LUGAGNANO

(avverso decisioni merito gara Albaprimavera/Lugagnano del 20.10.2002, per presunta posizione irregolare di calciatori di età non consentita – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002)

ACCOLTO annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo dell'A.C. Lugagnano, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado, per quanto di competenza

6) “ A.S. TORREGROTTA

(avverso decisioni merito gara Torregrotta/Tortorici del 13.10.2002, nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 400,00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

INAMMISSIBILE perché sottoscritto da presidente inibito

7) “ A.S. PATTI

(avverso decisioni merito gara Gioiosa/Patti del 5.10.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

RESPINTO

Roma 2 dicembre 2002